

## **La scelta del cognome da attribuire al figlio deve poter essere condivisa dai genitori**

di MARIA ALESSANDRA IANNICELLI

Con comunicato stampa del 27 aprile 2022, la Consulta ha anticipato una decisione che può definirsi “storica”, esaminando le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.

In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio unicamente il cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome paterno, anziché quello di entrambi i genitori, dichiarando la illegittimità delle norme censurate per contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 117, comma 1° Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 («Diritto al rispetto della vita privata e familiare»)<sup>1</sup> e 14 («Divieto di discriminazione»)<sup>2</sup> della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, la coppia genitoriale «deve poter condividere» – ad avviso della Corte – «la scelta sul cognome del figlio»; motivo per cui, la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre è «discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio».

A differenza del prenome, il cognome – oltre a svolgere una funzione identificativa – è infatti elemento che caratterizza il singolo in ambito sociale, poiché espressivo dell’identità della persona sotto il profilo della discendenza (biologica o affettiva). Pertanto, quale strumento idoneo non soltanto ad identificare una data persona ma anche a ricollegare ad essa una determinata identità, il cognome deve essere attribuito tenendo conto del fatto che ciascun

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’art. 8 CEDU, rubricato «Diritto al rispetto della vita privata e familiare»: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

<sup>2</sup> Ai sensi dell’art. 14 CEDU, rubricato «Divieto di discriminazione»: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

individuo discende da una determinata coppia di genitori. Cosicché può affermarsi che ogni persona ha diritto non ad un cognome qualsiasi, ma a “quel” cognome che testimoni il legame con i propri genitori. E di conseguenza, che ciascuno dei genitori ha diritto a che il cognome del figlio testimoni tale legame<sup>3</sup>.

Le questioni di legittimità esaminate dalla Consulta sono riconducibili a due vicende e, in particolare, da ultimo, al rifiuto opposto dal Comune alla richiesta di una coppia di coniugi di attribuire al figlio minore il solo cognome materno.

Più precisamente, la Corte di appello di Potenza, con ordinanza del 12 novembre 2021, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 237, 262, 299 c.c. e 33 e 34 d.P.R. n. 396/2000, nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo cognome della madre, per violazione degli artt. 2, 3, 29, comma 2, oltre che dell’art. 117, comma 1°, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU<sup>4</sup>.

La questione di legittimità con riferimento alle norme suindicate è stata sollevata nell’ambito di un procedimento di reclamo avverso decreto del Tribunale di Lagonegro del 4 novembre 2020, con cui si dichiarava inammissibile il ricorso proposto da due coniugi che avevano richiesto, in via principale, che si ordinasse al proprio Comune di residenza di iscrivere il figlio presso i registri dello stato civile con il solo cognome materno (già proprio delle altre figlie, nate quando i ricorrenti non erano ancora coniugati, e riconosciute dalla madre per prima); iscrizione, invece, denegata dall’ufficiale di stato civile, il quale aveva registrato il neonato con il cognome di entrambi i genitori (e più precisamente, con il cognome del padre a cui seguiva quello della madre, per effetto della ormai nota sentenza della Corte costituzionale n. 286/2016)<sup>5</sup>.

In subordine, i ricorrenti chiedevano che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma “implicita” di sistema<sup>6</sup> che prevede l’attribuzione del cognome

---

<sup>3</sup> In questi termini si esprime, condivisibilmente, M. TRIMARCHI, *Diritto all’identità e cognome della famiglia*, in *Jus civile*, 2013, p. 36.

<sup>4</sup> Per una più approfondita disamina dell’ordinanza in questione, sia consentito rinviare a M.A. IANNICELLI, *Attribuzione al figlio del (solo) cognome materno* (nota a App. Potenza, sez. civ., ord. 12 novembre 2021), in *Giustizia Insieme*, 14 febbraio 2022.

<sup>5</sup> Corte cost., 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286, in *Gazz. Uff.*, 1ª serie speciale, 28 dicembre 2016, n. 52; in *Fam. dir.*, 2017, p. 213 ss.; in *Corriere giur.*, 2017, p. 165 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 818 ss..

<sup>6</sup> Le norme che, in combinato disposto tra loro, consentono di ritenere che esista una regola di sistema ovvero un principio desumibile da diverse disposizioni dell’ordinamento, conformi agli usi, in base al quale il figlio assume il cognome del padre, sono gli artt. 143-bis, 236, 237, comma 2, 262, 299, comma 3, c.c. nonché gli artt. 33, 34,

paterno al figlio nato da genitori coniugati (o il doppio cognome in caso di accordo dei coniugi), residuando la preclusione di attribuire il solo cognome della madre.

Il giudice di prime cure basava la propria decisione sul rilievo che la regola dell'attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio potesse essere superata esclusivamente da un intervento legislativo, non potendo il giudice sostituirsi al legislatore in un ambito riservato a scelte di politica legislativa; inoltre, non poteva rimettersi la questione alla Corte costituzionale, non ravvisandosi profili di illegittimità nel vigente assetto normativo. Avverso il decreto del Tribunale di Lagonegro, i coniugi proponevano tempestivo reclamo e la Corte di appello di Potenza accoglieva il motivo con cui i reclamanti si dolevano del mancato accoglimento da parte del giudice di prime cure della eccezione di legittimità costituzionale della norma implicita di sistema in materia di attribuzione del cognome al figlio.

Pochi mesi prima, volontà analoga a quella espressa dalla suindicata coppia di coniugi era stata manifestata da due genitori non uniti in matrimonio, desiderosi di attribuire alla figlia minore unicamente il cognome della madre (e non già, di aggiungerlo a quello del padre) per esigenze di eufonia.

In questo caso, la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bolzano proponeva ricorso, *ex art. 95*, d.P.R. n. 396/2000, al fine di ottenere la rettificazione dell'atto di nascita di una bambina i cui genitori, non coniugati, avevano concordemente espresso la volontà di attribuire alla minore il solo cognome materno.

---

d.P.R. n. 396/2000, sia pure con le rilevanti modifiche introdotte dalla riforma della filiazione. A tal riguardo, in giurisprudenza, si vedano: Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2006, n. 12641, in *Foro it.*, 2006, I, p. 2314 ss.; in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 1698 ss.; in *Famiglia*, 2006, p. 951 ss.; in *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 1649 ss.; in *Fam. dir.*, 2006, p. 469 ss.; in *Giur. it.*, 2007, p. 2198 ss.; Cass. civ., sez. I, ord. 17 luglio 2004, n. 13298, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Filiazione*, n. 29; in *Fam. dir.*, 2004, p. 457 ss.; in *Dir. giust.*, 2004, 32, p. 27 ss.; in *Europa dir. priv.*, 2005, p. 829 ss., secondo cui, la soluzione elaborata dai giudici identifica una serie di previsioni normative, pur eterogenee e regolatrici di fattispecie diverse, dalle quali «si desume (...) l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel sistema e lo completa» e che «si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo», alla stregua della quale «il cognome del figlio legittimo non si trasmette di padre in figlio, ma si estende ipso iure da quello a questo». Nello stesso senso, anche la più recente Corte cost., n. 286/2016, cit., ove si afferma espressamente che: «Non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma in base alla quale il cognome del padre si estende *ipso iure* al figlio. Sebbene essa non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, essa è presupposta e desumibile dalle disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dal rimettente (artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000; nonché solo a fini esplicativi, art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, abrogato dall'art. 110 del citato d.P.R.), e la sua perdurante immanenza nel sistema, come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo, è stata già riconosciuta sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia dalla giurisprudenza di legittimità».

Non potendo, nel caso di specie, procedersi ad una interpretazione orientata dell'art. 262, comma 1, c.c., sulla scorta della precedente sentenza della Consulta n. 286/2016, evidentemente inapplicabile, il giudice *a quo* ha dubitato della legittimità costituzionale del rigido automatismo di attribuzione del cognome paterno al figlio in caso di contestuale riconoscimento da parte di entrambi i genitori *ex art.* 262 c.c., non derogabile neppure nell'ipotesi di concorde diversa volontà dei genitori di attribuire il solo cognome della madre.

Ai fini della definizione del giudizio sollevato dal rimettente, il Collegio ha ritenuto di non potersi esimere dal risolvere pregiudizialmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui – in mancanza di diverso accordo dei genitori – impone l'acquisizione del solo cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in ragione del rapporto di presupposizione e continenza tra la questione specifica dedotta dal Tribunale di Bolzano e la più ampia questione avente ad oggetto la generale disciplina dell'automatica attribuzione del cognome paterno. Pertanto, con ordinanza dell'11 febbraio 2021, n. 18<sup>7</sup>, la Consulta ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione.

La non manifesta infondatezza della questione pregiudiziale è – ad avviso della Corte – rilevabile nel contrasto della vigente disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessità, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l'effettiva parità dei genitori nonché la pienezza dell'identità personale del figlio e di salvaguardare l'unità della famiglia<sup>8</sup>. Il dubbio di legittimità costituzionale che investe l'art. 262, comma 1, c.c., attiene anche alla violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

Parimenti, con riferimento alla fattispecie sottoposta a disamina dalla Corte di appello di Potenza, la questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dalle disposizioni di

---

<sup>7</sup> Corte cost., ord. 11 febbraio 2021, n. 18, in *Gazz. Uff.*, 1<sup>a</sup> serie speciale, 17 febbraio 2021, n. 7. A commento della pronuncia, si vedano M. N. BUGETTI e F. G. PIZZETTI, (*Quasi al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli*, in *Fam. dir.*, 2021, p. 461 ss.; L. OLIVERO, *Cognome dei figli: i rischi dell'autonomia e dell'alfabeto*, in *Giur. it.*, 2021, p. 1811 ss.; E. REPETTO, *La trasmissione del cognome ai figli: fine di un'era?*, in *Famiglia*, 2021, p. 544 ss..

<sup>8</sup> Sin da epoca ormai risalente, la Consulta ha espressamente osservato che la prevalenza attribuita al ramo paterno nell'attribuzione del cognome non può ritenersi giustificata dall'esigenza di salvaguardia dell'unità familiare, poiché «è proprio l'eguaglianza che garantisce quell'unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», in quanto l'unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» (così, Corte cost., 13 luglio 1970, n. 133).

cui agli artt. 237, 262, 299 c.c. e 33, 34 d.P.R. n. 396/2000, sollevata dai coniugi reclamanti, non può ritenersi manifestamente infondata. E infatti, la suindicata norma – ad avviso del collegio potentino – si pone innanzitutto in contrasto con l’art. 2 Cost., che tutela il diritto alla formazione dell’identità personale in maniera omogenea tra i figli e il diritto all’unità familiare, oltre che con gli artt. 3 e 29, comma 2, Cost., poiché «...la diversità di trattamento tra i coniugi, in quanto espressione di una concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti tra coniugi ormai superata, non è compatibile né con il principio di eguaglianza, né con quello della loro pari dignità morale e giuridica»<sup>9</sup>. Anche in questo caso, il dubbio di legittimità della norma implicita di sistema in materia di cognome investe l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, risolvendosi in una discriminazione fondata sul sesso dei genitori e, comunque, in una ingiustificata compressione delle scelte familiari. A tal proposito, il collegio potentino richiama espressamente la nota sentenza della Corte EDU, Cusan e Fazzo c. Italia<sup>10</sup>, nella parte in cui si afferma che l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane».

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza della Consulta che sarà depositata nelle prossime settimane e che, senz’altro, merita un’approfondita analisi in considerazione della rilevanza destinata ad assumere in ambito socioculturale oltre che sul piano giuridico<sup>11</sup>, nel comunicato stampa del 27 aprile 2022 viene espressamente chiarito il principio secondo cui «la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i

---

<sup>9</sup> Riprendendo le parole di Corte cost., n. 286/2016, cit., par. 3.4.2.

<sup>10</sup> Corte EDU, 7 gennaio 2014, ric. n. 77/07, Cusan e Fazzo c. Italia, in *Foro it.*, 2014, IV, p. 57 ss.; in *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 537 ss.; in *Fam. dir.*, 2014, p. 205 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 515 ss..

<sup>11</sup> Si segnala come la sentenza della Consulta, sebbene non sia stata ancora pubblicata, abbia già trovato applicazione. Il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, con provvedimento del 28 aprile 2022, depositato in cancelleria il giorno seguente, ha infatti accolto il ricorso presentato dalla madre di una minore che chiedeva di poter attribuire alla figlia anche il cognome materno nonostante l’opposizione del padre, con il quale la donna aveva avuto una relazione – cessata da tempo – dalla quale era nata la bambina (convivente con la madre). Si tratterebbe della prima decisione di questo tipo in Italia dopo la pronuncia della Consulta, espressamente richiamata nel decreto del Tribunale di Pesaro, con cui è stato ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune ove la minore risiede di modificare lo stato di nascita, aggiungendo il cognome materno a quello paterno.

genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico».

La Corte ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

Sarà compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione.

Non resta, pertanto, che confidare in un tempestivo intervento del legislatore<sup>12</sup> – per troppo tempo rimasto inerte<sup>13</sup> di fronte alle insistenti e costanti pressioni della giurisprudenza<sup>14</sup> e al vivace dibattito dottrinale in materia di attribuzione del cognome ai figli nel confronto con le

---

<sup>12</sup> A tal proposito, nel corso dell'attuale XVIII<sup>a</sup> legislatura, tra i più recenti progetti di legge presentati in materia di cognome si segnalano: il d.d.l. n. 2547 (intitolato «Disposizioni in materia attribuzione del cognome ai figli», presentato al Senato in data 28 febbraio 2022 e non ancora assegnato); il d.d.l. n. 2293 (intitolato «Nuove disposizioni in materia attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli», presentato al Senato in data 22 giugno 2021 e assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia in sede redigente l'8 febbraio 2022 e in sede referente il 15 febbraio 2022); il d.d.l. n. 2276 (intitolato «Modifiche al codice civile in materia di cognome», presentato in data 10 giugno 2021, e assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato in sede redigente il 10 novembre 2021 e in sede referente il 15 febbraio 2022); il d.d.l. n. 2102 (intitolato «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli», presentato in data 17 febbraio 2021 e assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato in sede redigente il 9 marzo 2021 e in sede referente il 15 febbraio 2022). Quest'ultimo – a differenza dei disegni di legge sopra richiamati – prevede un'indicazione vincolante a favore del doppio cognome, stabilendo che i genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, attribuiscono al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato, secondo la loro volontà.

Gli altri progetti di legge suindicati riconoscono, invece, ampia discrezionalità ai genitori rimettendo loro la scelta del cognome (doppio o unico) dei figli, potendosi discrezionalmente attribuire al figlio il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi indicato o il cognome del padre o quello della madre.

In caso di mancato accordo tra i genitori, tutti i disegni di legge suindicati prevedono comunque che sia attribuito al figlio il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

<sup>13</sup> Si pensi che già oltre cinque anni fa la Corte costituzionale, nella sentenza n. 286/2016, reputava «indifferibile» l'intervento del legislatore in materia di attribuzione del cognome al figlio.

Per una compiuta disamina dei disegni di legge succedutisi nelle legislature pregresse, sia consentito rinviare a M.A. IANNICELLI, *Prospettive di riforma in materia di attribuzione del cognome ai figli*, in A. FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Napoli, 2017, p. 154 ss.; M.A. IANNICELLI, *Il cognome del figlio: brevi note de iure condendo*, in *Famiglia*, 2017, p. 32 ss.

<sup>14</sup> Già oltre quindici anni fa, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'automatica attribuzione al figlio del cognome paterno, pur dichiarando inammissibile la questione prospettata, perché una decisione positiva avrebbe costituito una «operazione manipolativa» esorbitante dai suoi poteri, affermava espressamente con sentenza 16 febbraio 2006, n. 61, in *Foro it.*, 2006, I, p. 1673 ss.; in *Giur. cost.*, 2006, p. 543 ss.; in *Famiglia*, 2006, p. 931 ss.; in *Dir. giust.*, 2006, 10, p. 14 ss.; in *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 927 ss.; in *Dir. comm. internaz.*, 2006, p. 341 ss.; in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 1124 ss., che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Nello stesso senso si esprimeva anche Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n. 16093, in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 149 ss.; in *Vita not.*, 2007, p. 203 ss.; in *Fam. dir.*, 2006, p. 469 ss., secondo la quale «l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno è antistorica oltre che in contrasto con le norme sovranazionali e si segnala, pertanto, la necessità di un intervento del legislatore».

esperienze statali europee<sup>15</sup> – affinché il nostro ordinamento tuteli adeguatamente le istanze privatistiche connesse all’uso del cognome, mediante la previsione di una disciplina organica, secondo criteri finalmente consoni al principio di eguaglianza (da intendersi, come “non discriminazione” e “parità reciproca”) di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione dell’identità personale del figlio.

---

<sup>15</sup> Per un’approfondita disamina delle normative in materia di attribuzione del cognome ai figli vigenti in Europa, ove – sia pure con soluzioni differenti – si è approdati ad un regime meno discriminatorio nei confronti della donna e più coerente con l’esigenza di tutelare il diritto all’identità personale del minore ad essere identificato sin dalla nascita anche con il cognome della madre, v. R. PELEGGI, *Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto*, in A. FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Napoli, 2017, p. 115 ss..